



COMUNE DI BALANGERO
Viale Copperi,16
CITTA METROPOLITANA DI TORINO – CAP.10070
Email anagrafe@comune.balangero.to.it
Tel.0123/345.611-Fax 0123/347.100

Allegato 1

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO COMUNALE
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(DAT) - Legge 22 dicembre 2017, n. 219:**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___19___ in data_8/05/2018_____

INDICE Art.	DESCRIZIONE
1	Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) - testamento biologico. Finalità.
2	Definizioni.
3	Dichiarazione anticipata di trattamento - DAT.
4	Caratteristiche del Registro.
5	Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento - DAT.
6	Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.

Art. 1 - Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) - Finalità.

Il Comune di Balangero per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso questo Ufficio di Stato civile, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

Art. 2 - Definizioni.

Ai fini del presente disciplinare si intende:

- *Dichiarazione anticipata di trattamento - DAT*: la dichiarazione, prevista nella legge 22 dicembre 2017, n. 219: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" secondo cui: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie."
- *Dichiarante*: colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;
- *Fiduciario*: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
- *Registro delle DAT*: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante relativa alle proprie DAT.

Art. 3 - Dichiarazione anticipata di trattamento – DAT.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato civile, che provvede all'annotazione nell'apposito registro.

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Il Comune di Balangero non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella *Dichiarazione anticipata di trattamento - DAT* e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

Il dichiarante dovrà aver cura di trattenere per sé una copia della DAT e di consegnarne una copia al fiduciario nominato.

Art. 4 - Caratteristiche del Registro.

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositato le proprie DAT, che saranno chiuse in apposito plico e sigillate, da conservare in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza delle stesse.

L'Ufficiale dello Stato civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati.

Sono accettate e annotate solo le DAT rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Balangero all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione.

La dichiarazione può essere consegnata all'Ufficio di Stato civile direttamente dal cittadino che le ha sottoscritte oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la *Dichiarazione anticipata di trattamento – DAT*.

Il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che permetta, senza dover consultare la DAT, l'individuazione del depositante e del fiduciario.

L'Ufficiale di Stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.

Art. 5 - Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento - DAT.

Per consegnare personalmente la dichiarazione, la persona interessata deve prendere un appuntamento, anche telefonico, con l'Ufficiale dello Stato civile.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal dichiarante.

Qualora la *Dichiarazione anticipata di trattamento DAT* sia redatta da un notaio, il Comune di Balangero si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante.

Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

L'ufficio competente provvederà a rendere disponibile sul proprio sito internet un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati necessari per l'iscrizione nel Registro.

Art. 6 - Soggetti che possono acquisire informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.

Il registro non è pubblico.

Possono acquisire le informazioni contenute nel registro il dichiarante e, se indicati dal dichiarante nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, o altri soggetti qualora espressamente individuati.